COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 01/08/2025

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 44 DEL 31/07/2025 CONTENENTE ERRORI MATERIALI E NUOVA EMISSIONE DI ORDINANZA CON IL SEGUENTE OGGETTO: FIERA D'AGOSTO 2025 - DISPOSIZIONI IN MERITO AL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI OGNI TIPO CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI E/O CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 44 del 31/07/2025 sono state stabilite disposizioni prevedendo il divieto di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti di vetro nonché in lattine o bottiglie di plastica che non siano state preventivamente aperte dal venditore;
ATTESO che nel Piano della "Safety e Security" acquisito al protocollo dell'ente in data 30/07/2025 al n. 10669 è previsto "il solo divieto di somministrazione, vendita e detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro";
DATO ATTO che l'errata indicazione è stata causata da un mero errore materiale;
Ritenuto conseguentemente opportuno provvedere alla modifica della propria precedente ordinanza n. 44 del 31/07/2025;
ATTESO tuttavia che, al fine di non generare errori interpretativi, si ritiene opportuno provvedere alla revoca della precedente ordinanza e alla nuova emissione della presente ordinanza con l'esatta indicazione delle disposizioni da adottare nei giorni 4-5-6 agosto 2025;
Tutto quanto sopra premesso,

REVOCA L'ORDINANZA N. 44 DEL 31/07/2025
DISPONENDO EX NOVO
LA PRESENTE ORDINANZA CON IL SEGUENTE TESTO:

PREMESSO che con delibera G.C. 64 del 20/06/2025, è stato disposto di svolgere la tradizionale fiera paesana con le iniziative di svolgimento del commercio su suolo pubblico, lunapark, attività di spettacolo che tradizionalmente si svolgono nelle due piazze del centro del paese e lo spettacolo pirotecnico.

PRESO ATTO CHE nell'ambito della fiera sono state organizzate varie iniziative in programma ed in particolare per i giorni 4-5-6 Agosto si svolgeranno varie manifestazioni (concerto banda musicale , concerti, spettacoli, attrazioni varie nelle piazze e lungo le vie del centro) contestualmente allo svolgimento del tradizionale commercio su suolo pubblico previsto dal vigente piano del commercio e denominato "fiera d'agosto";

RILEVATO CHE:
- l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- si rende pertanto necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

DATO ATTO che, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini**;**

PRESO ATTO che tra valutazione dei rischi contenuti nel documento allegato Piano della "Safety e Security" acquisito al protocollo dell'ente in data 30/07/2025 al n. 10669 è previsto "il divieto di somministrazione, vendita e detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro";

CONSIDERATO quindi, che per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione al fine di prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, causate dal consumo di bevande in bottiglia, contenitori o bicchieri di vetro i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze, di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico e di sicurezza delle persone;

VISTI E RICHIAMATI:
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e il decreto del ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato o ad impedirne la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;
- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale*";

RICHIAMATE le seguenti circolari e precisazioni ministeriali:
- 555/OP/0001991/2017/1 del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza-Segreteria del Dipartimento Ufficio – Ufficio ordine pubblico, del 07.06.2017;
- 11464 del 19.06.2017 Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile;
- 20113 del 01.07.2017 della Prefettura di Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo, Area I, Ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico;
- 11001/110 del 28.07.2017 del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, linee guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni;

- 25948 del 30.08.2017, della Prefettura di Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo, Area I, Ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico, linee guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni;

VISTO l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. nel suo complesso;

VISTI gli artt. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e s.m.i:

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si danno per integralmente ripetuti

1) Il **DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque, in occasione dell'evento denominato "FIERA D'AGOSTO", in programma nelle **giornate del 4, 5, 6 Agosto 2025, dalle ore 19.00 alle ore 1.00** del giorno successivo, **di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti di vetro**.

Resta ferma, per le attività di vendita e/o somministrazione in sede fissa o su suolo pubblico regolarmente autorizzate:

- ✓ la facoltà di consentire il consumo delle bevande in recipienti di vetro all'interno dei locali, dei dehors e negli spazi dei posteggi su suolo pubblico concessi,
- ✓ la facoltà di vendita in contenitori di vetro di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.

2) Il **DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque **di detenere e portare nelle aree interessate dalla manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati** sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli astanti anche se a titolo gratuito.

DA' ATTO CHE

La presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune;
- è trasmessa alla Polizia Municipale;

La Polizia Municipale è tenuta, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, di quella contenuta nell'art. 50, co VII bis. 1, D. lgs. n. 267/2000, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689.

AVVISA

che, contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso davanti al TAR di Parma entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
DOTT.SSA TRASSI ANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LAMPORECCHIO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato

ANNA TRASSI in data 01/08/2025